

C.RON 1861/12
REP. 1000501/12
D.E.P. 3/12

Il Tribunale di SMCV

III sezione civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dott. Enrico Caria	Giudice rel. ed est.
Dott. Arminio Rabuano	Giudice

• valutato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto dal signor ANTONIO STICCO nato a Napoli il 23.06.1940 n.q. di presidente del CdA della OROMARE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, corrente in Marcianise Strada Provinciale 22 km 1,750 P.IVA/CF 03537031217, iscritta alla CCIAA di Caserta con REA N. CE214718 rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso dall'avv. Alfonso Iovane, presso il cui studio in Torre Annaunziata alla via Vesuvio n. 17 elettivamente domicilia e con esso anche presso la sede della OROMARE S.C.P.A. in Marcianise Strada Provinciale 22 km 1,750

RILEVA

come il ricorso abbia così superato: il vaglio di legittimità, nonché dei presupposti soggettivi ed oggettivi e ciò analogamente è a dirsi per la verifica dei criteri di formazione delle diverse classi (privilegiati e chirografari) che pare esposta secondo un sistema, prima facie, coerente.

Infatti sulla base di quanto argomentato con il ricorso proposto, la società ricorrente possiede i requisiti previsti dall'art. 1 l. fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si trova in stato di crisi reversibile e vi sono comprovate possibilità di soddisfacimento dei creditori nelle misure indicate, come risulta dal piano redatto dagli amministratori ed attestato dalla relazione del professionista incaricato dott. Vincenzo Cucco, come si dirà nel prosieguo;

che la presente proposta e le condizioni del concordato preventivo sono state approvate dall'organo amministrativo della società ricorrente a norma del punto b) del 1° co. dell'art. 152 l. fall., così come previsto dall'art. 161 comma IV L.F.;

che la predetta approvazione risulta da verbale redatto dal notaio Dott. Michele Ronza del 14.05.12i, depositato a norma dell'art. 2436 Cod. Civ. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Caserta che il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del Dott. Vincenzo Cucco, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 67, 3° co., lettera d) e 28 l. fall., con la quale attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta concordataria;

➤ che la trattazione della proposta di concordato preventivo si articola come segue:

INDICAZIONE DEL PIANO DI CONCORDATO

Sulla base della perizia estimativa del dott. Vincenzo Cucco e della integrazione depositata, giusta il provvedimento del Tribunale ex art. 162/1 l.f. cui analiticamente si rinvia *per relationem* il **monte debiti concordatario è pari ad € 36.082.811,09.**

I creditori non sono stati suddivisi in classi, configurandosi quindi la ordinaria bipartizione in:

- **creditori privilegiati da soddisfare al 100% e ;**
- **creditori chirografari da soddisfare in una percentuale del 25%**
(percentuale modificata con le integrazioni depositate in data 06.06.12),

E', inoltre previsto:

- **l'integrale pagamento dei crediti prededucibili,**
- **del compenso del Commissario Giuduziale;**
- **delle spese di procedura.**

Viene valutato l'attivo disponibile rettificato in € 30.958.176,98.

CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Nonostante la riformata Legge Fallimentare non ponga espressamente a fondamento della procedura la dimostrazione che essa possa portare **per i creditori ad esiti più favorevoli di quelli che deriverebbero loro dal fallimento**, la ricorrente ritiene che tale profilo debba comunque essere esaminato al fine di fornire una completa informazione ai creditori e che la proposta formulata risponda anche a questo requisito.

Le risultanze numeriche appena riportate esprimono più di ogni altro concetto la convenienza economica del **concordato** quale quello di specie eminentemente **LIQUIDATORIO.**

Va, comunque, evidenziato che, nella specie, **essendo stato predeterminato il prezzo dei beni costituenti il patrimonio sociale**, rimanendone solo differito il pagamento, essendo rappresentate, le altre attività offerte ai creditori, dalla disponibilità di cassa e da **beni immobili facilmente collocabili sul mercato per la loro oggettiva appetibilità**, la proposta di concordato non può che ritenersi vantaggiosa e conveniente.

D'altra parte, la convenienza economica del concordato per i creditori va valutata

pagine della provincia di Caserta - che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

manda alla cancelleria perché predisponga i libri contabili depositati dal ricorrente onde favorire le annotazioni prescritte dall'art. 170 l.fall. con restituzione di essi al legale rappresentante della società.

SMCV, così deciso nella camera di consiglio del 13.06.12.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

Oggi

da

13-06-12

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Giunaro NABUCCO

